



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 29 maggio 2014 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- vista la lett. prot.n.46 del 26/05/2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di La Spezia, ai sensi dell'art. 7, comma 8 L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 43/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n. 0040990 del 29 aprile 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 2014 con il n.— SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di La Spezia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta applicazione dell'art.1, comma

208, della legge 23 dicembre 2005 n 266. In particolare chiede di sapere il corretto metodo di computare l'Irap relativamente alla determinazione dei compensi incentivanti spettanti agli avvocati dipendenti del comune, ossia su quale soggetto gravino gli oneri Irap afferenti i predetti compensi.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7^o L. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto il quesito appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'esatta individuazione del campo di applicazione di una norma che incide direttamente sulla spesa pubblica e sul bilancio dell'ente locale.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

L'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". Successivamente all'entrata in vigore della norma citata si è posto un problema interpretativo circa l'ampiezza concettuale da riconoscere agli oneri riflessi ossia se tra gli stessi fosse da computare anche l'Irap o se questa ne fosse esclusa con "accollo" del relativo onere finanziario in capo al Comune che si serve delle prestazioni dell'avvocato dipendente dell'Ente.

Al riguardo rappresenta un punto fermo la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che, con deliberazione n. 33 del 30 maggio 2010 resa in funzione nomofilattica (ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), soffermandosi sulle modalità di determinazione del compenso spettante al dipendente avvocato in caso di vittoria in sede giudiziale, hanno affermato quanto segue: *"Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'Irap grava sull'amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di "tutti gli oneri", l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione"*.

Pertanto due sono i punti fermi espressi dalla delibera citata. Da una parte l'Irap grava, giuridicamente, sull'amministrazione comunale e non poteva essere deciso diversamente in quanto *"il presupposto stesso dell'imposta, indicato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive integrazioni, è, infatti, costituito dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3, che individua i soggetti passivi dell'imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta, ex sé, la inapplicabilità del tributo in esame all'avvocatura interna degli Enti (delibera n.34/2007 Sezione di controllo per l'Emilia Romagna)*.

Dall'altra parte, però, le somme destinate al pagamento dell'Irap devono trovare copertura finanziaria nell'ambito dei fondi destinati a compensare l'attività dell'avvocatura comunale nel rispetto del principio di cui all'art. 81, comma 4 della Costituzione: " *le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, ivi inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. In sostanza, sui bilanci dello Stato o degli altri enti pubblici, non potranno gravare ulteriori oneri che non trovino adeguata copertura*" (Sez. Controllo Piemonte, delibera n. 16/2012).

Pertanto conclude questa Sezione nel senso di escludere l'Irap dall'ambito degli oneri riflessi restando in capo all'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa. Contestualmente, però, le risorse per finanziare il pagamento del tributo devono gravare sui fondi destinati a compensare l'attività dell'avvocatura comunale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di La Spezia.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di La Spezia.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29 maggio 2014.

Il Magistrato estensore
f.to Francesco Belsanti

Il Presidente
f.to Ennio Colasanti

Depositata in segreteria il 30 maggio 2014

Per Il Direttore della Segreteria
(f.to Cristina Masoero)